

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, giovedì 28 marzo 2013

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 775522

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ♦ *Leggi*
- ♦ *Regolamenti*
- ♦ *Statuti*

SEZIONE II

- ♦ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ♦ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ♦ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ♦ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ♦ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ♦ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ♦ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ♦ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ♦ *Annunzi legali*
- ♦ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA

SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 6

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2012, n. 63 (Ridefinizione assetto giuridico della Fondazione Campanella)
Pag. 9403

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 7

Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69
Pag. 9403

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 8

Modifiche alle leggi regionali 10/2003 e 69/2012
Pag. 9404

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2012, n. 62 (Istituzione di Ecomusei in Calabria)
Pag. 9404

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 10

Disciplina transitoria per l'erogazione dei finanziamenti agli Enti utilizzatori di soggetti impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità
Pag. 9405

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 11

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2013, n. 5
Pag. 9405

REGIONE CALABRIA

Testo di Legge di Revisione Statutaria
approvato con 2^a Deliberazione Consiliare
ai sensi dell'art. 123 della Costituzione

LEGGE REGIONALE

Riduzione del numero dei componenti del Consiglio Regionale e dei componenti della Giunta Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 19 Ottobre 2004, n. 25 «Statuto della Regione Calabria»
Pag. 9406

Regione Calabria REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 19 marzo 2013, n. 2

Modifiche ed Integrazioni al Regolamento Regionale n. 7 del 28 giugno 2012 «Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla Legge Regionale n. 35 del 19 Ottobre 2009»
Pag. 9407

REGOLAMENTO REGIONALE 19 marzo 2013, n. 3

Regolamento Regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche
Pag. 9420

PARTE PRIMA**SEZIONE I****Regione Calabria
LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 6

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2012, n. 63 (Ridefinizione assetto giuridico della Fondazione Campanella).IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1*(Modifiche alla l.r. 63/2012)*

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 63 (Ridefinizione assetto giuridico della Fondazione Campanella) è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2 bis*(Clausola di cedevolezza)*

1. Le disposizioni della presente legge, laddove difforni, saranno adeguate a quanto disposto dai provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche per la ridefinizione dell'assetto giuridico della Fondazione T. Campanella, di cui al Punto 4 delle "proposte tecniche per l'integrazione/modifica del Piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale della Regione Calabria", approvate con DGR n. 845/2009, costituenti parte integrante dell'Accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009 (obiettivo G07.S18.06).

2. I provvedimenti assunti dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento».

Art. 2*(Pubblicazione)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 21 marzo 2013

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 7

Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1*(Integrazione all'articolo 39, l.r. 69/2012)*

1. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013) dopo le parole: «Ministero dell'Economia e delle Finanze» sono aggiunte le seguenti parole: «e verificate le avvenute coperture dei disavanzi progressi del Servizio sanitario regionale».

Art. 2*(Pubblicazione)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 21 marzo 2013

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 8

Modifiche alle leggi regionali 10/2003 e 69/2012.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica all'articolo 14, l.r. 69/2012)

1. L'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013) è abrogato.

2. Le disposizioni sostituite dall'abrogato articolo 14 della l.r. 69/2012 rivivono nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla predetta l.r. 69/2012.

Art. 2

(Modifica all'articolo 16, l.r. 10/2003)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Norme in materia di aree protette) è aggiunto il seguente comma:

«10bis. La partecipazione alla Comunità del Parco è onorifica e non dà luogo al rimborso delle spese».

Art. 3

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 21 marzo 2013

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 9

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2012, n. 62 (Istituzione di Ecomusei in Calabria).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica dell'art. 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2012, n. 62 (Istituzione di Ecomusei in Calabria) è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della presente legge, in ossequio all'allegato A al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 aprile 2012 (Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici), per Ecomuseo si intende la pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, elaborata e sviluppata da un soggetto organizzato, espressione di una comunità locale, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile di un determinato territorio».

2. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 62/2012 è soppressa la lettera j).

Art. 2

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 21 marzo 2013

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 10

Disciplina transitoria per l'erogazione dei finanziamenti agli Enti utilizzatori di soggetti impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Nelle more dell'emanazione di una organica disciplina normativa in materia di LSU e LPU, la Regione Calabria, nel rispetto della normativa vigente in materia, in via transitoria, garantisce il finanziamento dei progetti presentati dagli Enti proponenti e relativi all'utilizzo dei soggetti impegnati, alla data del 31/12/2012, in attività socialmente utili e di pubblica utilità, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili di cui al successivo comma 6.

2. Le risorse finanziarie saranno ripartite dal Dipartimento regionale competente per materia utilizzando come base di calcolo, per quanto riguarda i sussidi, l'importo di cui al successivo comma 4 e, per quanto riguarda le ore integrative e gli assegni al nucleo familiare di cui al comma 3, la spesa rendicontata a tale titolo nel 2012.

3. Le risorse finanziarie devono essere utilizzate per assicurare l'erogazione del sussidio, delle ore integrative e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori di pubblica utilità, nonché l'erogazione delle sole ore integrative ai lavoratori socialmente utili già sussidiati, per il tramite dell'Inps, dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ex articolo 78, commi 2 e 3, l. 388/2000.

4. La Regione Calabria equipara l'importo teorico massimo mensile del sussidio dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità a quello previsto per i soggetti impegnati in lavori socialmente utili e fissato dall'Inps con circolare 14/2013, per il 2013, in € 572,68 (cinquecentosettantadue/68).

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, per la regolamentazione del trattamento giuridico ed economico ulteriore, gli Enti utilizzatori faranno riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di LSU e LPU.

6. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale allocate all'UPB 4.03.02.02 capitolo 43020209 dello stato di previsione del Bilancio 2013 che vengono all'uopo destinate. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della l.r. n. 8/2002.

Art. 2

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 21 marzo 2013

Scopelliti

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2013, n. 11

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 2013, n. 5.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, della l.r. n. 5/2013 è aggiunto il periodo «La sottoscrizione della quota di aumento di capitale è subordinata alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 49 della l.r. n. 34/2010 e s.m.i.».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. n. 5/2013 è sostituito dal seguente: «Alla copertura del relativo onere si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento allocato all'UPB 1.2.04.09 (capitolo 12040911) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013, inerente il Fondo per i debiti pregressi dell'Amministrazione regionale».

Art. 2

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 21 marzo 2013

Scopelliti

REGIONE CALABRIA

Testo di Legge di Revisione Statutaria
approvato con 2^a Deliberazione Consiliare
ai sensi dell'art. 123 della Costituzione

LEGGE REGIONALE

Riduzione del numero dei componenti del Consiglio Regionale e dei componenti della Giunta Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 19 Ottobre 2004, n. 25 «Statuto della Regione Calabria»

Art. 1

(Modifica dell'art. 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) il numero «50» è sostituito dal seguente: «40».

Art. 2

(Modifiche all'articolo 35)

1. Il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente: «3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente».

Art. 3

(Differimento dell'efficacia della legge)

1. La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.

Allegato A)

Comunicato relativo al testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^a deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 123 della Costituzione recante: «Legge regionale – Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria”».

In riferimento al testo di legge di cui sopra si precisa che:

— Il testo legislativo è stato approvato in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 con il seguente esito: Consiglieri assegnati 50, maggioranza assoluta 26, presenti e votanti 48, a favore 48;

— Il testo legislativo è stato approvato in seconda lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013 con il seguente esito: Consiglieri assegnati 50, maggioranza assoluta 26, presenti e votanti 43, a favore 43.

AVVISO

SI AVVISA CHE, ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE STATUTARIA SUL B.U.R.C., ALMENO UN CINQUANTESIMO DEGLI ELETTORI DELLA REGIONE O UN QUINTO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE POSSONO CHIEDERE CHE SI PROCEDA AL REFERENDUM POPOLARE A NORMA DELL'ARTICOLO 123 – TERZO COMMA – DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 10 DICEMBRE 2001.

Regione Calabria
REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 19 marzo 2013, n. 2

Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale n. 7 del 28 giugno 2012 «Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla Legge Regionale n. 35 del 19 Ottobre 2009».

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA

il seguente regolamento:

ALLEGATO 1

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE
N°7 DEL 28 GIUGNO 2012
“PROCEDURE PER LA DENUNCIA, IL DEPOSITO E L'AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE IN PROSPETTIVA
SISMICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 19 OTTOBRE 2009 s.m.i.”.**

ART. 1
(Modifiche all'art. 1)

I punti b) e c) del comma 3 dell'art. 1 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, vengono così sostituiti:

- b) il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria, qualora comportino interventi nelle strutture, si collocano come interventi di adeguamento o di miglioramento o di riparazione o di intervento locale (di cui al punto a, b e c del comma 2 del presente articolo);
- c) la ristrutturazione edilizia si colloca come intervento di adeguamento qualora comporti interventi nelle strutture oppure si riferisca ad un cambio di destinazione d'uso che comporti un aumento della classe d'uso dell'edificio o comunque un incremento dei carichi globali in fondazione superiori al 10%.

ART. 2
(Modifiche all'art. 3)

Il comma 6 dell'art. 3 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

6. Ai fini della valutazione degli effetti di sito è sempre richiesta, indipendentemente dal livello di analisi adottato, la redazione della relazione geologica e sulla pericolosità sismica che, fatto salvo quanto definito dalle NTC08 (par. 6.2.1) e dalle normative nazionali in materia, dovrà contenere:

- a) vincoli ricadenti nell'area di progetto (Vincolo Idrogeologico, P.A.I., P.T.C.P.);
- b) pericolosità e Fattibilità previste negli strumenti urbanistici vigenti;
- c) ricostruzione del modello geologico del sito in funzione del tipo di opera, attraverso la definizione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici ed analisi delle pericolosità geologiche;
- d) risultati delle indagini e descrizione esauriente dei metodi utilizzati per le indagini e l'interpretazione dei risultati ottenuti;
- e) analisi di stabilità del pendio "ante operam" e "post operam" redatte secondo le modalità previste dalle NTC08, dove le condizioni geomorfologiche lo richiedano;
- f) aspetti geodinamici e sismicità: Categoria del sottosuolo da Vs30, amax, Kh, Kv, verifica alla liquefazione così come previsto dal § 7.11.3.4.2 delle NTC08;
- g) caratteristiche fisico-meccaniche del sottosuolo;
- h) cartografie, (carta geologica e litotecnica con sezioni di dettaglio, carta geomorfologica, carta idrogeologica, carta delle pericolosità geologiche).
- i) la relazione geologica deve contenere una tabella di sintesi riportante i dati di cui all'allegato 2 pubblicato sul sito istituzionale www.regione.calabria.it/lpp portale sismica - modulistica.

ART. 3
(Modifiche all'art. 4)

Il comma 1 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

1. Per gli interventi di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, la procedura di denuncia dei lavori allo Sportello Unico dell'edilizia che provvede al successivo inoltro al Servizio Tecnico Regionale, deve essere svolta dal progettista responsabile delle strutture, su delega del committente o del R.U.P. nell'ipotesi di opere pubbliche, attraverso l'utilizzo del Sistema Informatico per l'Edilizia in Regione Calabria di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 35/2009 s.m.i., indicato nel seguito per brevità con l'acronimo SIERC.

Dopo il comma 1 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene aggiunto il seguente comma:

1bis. Il titolo del progetto deve indicare con chiarezza la classificazione tipologica dell'intervento e delle relative opere nonché la localizzazione dello stesso. Di norma, il titolo del progetto deve avere la struttura dello schema riportato in Allegato (A).

Il comma 2 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

2. Anche nel caso di varianti in corso d'opera, di cui all'art. 6 comma 5 del presente regolamento, il progettista responsabile delle strutture provvede all'immissione dei dati nel SIERC su delega del committente o del R.U.P.

Il comma 3 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

3. La procedura telematica di denuncia dei lavori è avviata dal progettista responsabile delle strutture attraverso il SIERC, accessibile dal sito web regionale dedicato, con la completa compilazione dell'istanza e delle schede informative.

Alla su detta istanza e alle schede informative vanno allegate le dichiarazioni redatte secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria www.regione.calabria.it/llpp portale sismica - modulistica, nonché la delega di cui al comma 1.

E' necessario che ci sia la corrispondenza fra la modulistica cartacea e quella inserita nel sistema informatico.

L'istanza e le schede informative richiedono:

- a) i dati anagrafici del progettista responsabile delle strutture;
- b) i dati del committente o del R.U.P., allegando copia digitale della delega;
- c) i dati di tutti i tecnici intervenuti nella progettazione (architettone, strutturale, geotecnica, geologica, etc.);
- d) i dati del direttore dei lavori, allegando copia digitale della dichiarazione di accettazione dell'incarico;
- e) i dati del costruttore (se già individuato), allegando copia digitale della dichiarazione di accettazione degli elaborati esecutivi dell'opera;
- f) i dati del collaudatore, allegando copia digitale dell'atto di nomina, con l'eventuale dichiarazione, nel caso ne ricorrano le condizioni, che la nomina stessa è avvenuta ai sensi dell'art. 10 comma 2 del presente regolamento, nonché copia digitale della dichiarazione del collaudatore di accettazione dell'incarico con attestazione delle condizioni di cui all'art. 10 comma 1;
- g) il codice identificativo del progetto e del manufatto (per interventi su opere esistenti, qualora già inserite nel database informatico);
- h) la collocazione geografica del manufatto (coordinate geografiche);
- i) gli estremi identificativi dell'opera e dell'intervento (secondo quanto indicato agli artt. 1 e 2 del presente regolamento e negli allegati in funzione della tipologia dell'opera);
- j) la documentazione progettuale esecutiva, prodotta secondo quanto indicato negli allegati al presente regolamento in funzione della tipologia dell'opera;
- k) i dati progettuali necessari alla compilazione delle schede previste nel SIERC per condurre una verifica preliminare automatica di conformità alle norme;
- l) la dichiarazione di responsabilità da parte di tutte le figure professionali che hanno partecipato alla progettazione, ognuno per le proprie competenze, attestante la conformità del progetto alle norme tecniche vigenti in materia, allegandone copia digitale;
- m) la dichiarazione di calcolo della tariffa istruttoria per i progetti da parte del progettista strutturale;
- n) la ricevuta di versamento della tariffa istruttoria.

Il comma 6 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

6. Per interventi su strutture esistenti, il progettista responsabile delle strutture dovrà verificare, attraverso il Servizio Tecnico Regionale, l'esistenza di un codice, di cui al punto g comma 3 del presente articolo, che identifichi un progetto riguardante la struttura di che trattasi, già presente nel database del SIERC.

Il comma 7 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

7. La documentazione progettuale esecutiva deve essere trasmessa allo Sportello Unico dell'edilizia che provvede a trasmetterne tre copie al competente Servizio Tecnico Regionale, unitamente all'attestazione di corrispondenza tra quest'ultima e le informazioni trasmesse per via telematica, alla ricevuta telematica di cui al comma 5 del presente articolo e alla ricevuta di pagamento in conformità a quanto previsto nel collegato finanziario alla L.R. n° 7/2006 art. 22 c. 3.

Al secondo periodo del comma 8 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, le parole "del Servizio Tecnico Regionale" vengono sostituite con "dello Sportello Unico"

Il comma 9 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

Il Servizio Tecnico Regionale:

- a) restituisce, allo Sportello Unico, nel caso di esito positivo della verifica sui progetti, due copie della documentazione progettuale, debitamente vidimata, con l'autorizzazione ad eseguire le opere.
- b) invita, nel caso ritenga necessaria l'integrazione della documentazione trasmessa, (in via telematica e formalmente) il progettista responsabile delle strutture ad aggiornare il progetto ed i dati presentati telematicamente ed in formato cartaceo; la mancata integrazione, nel tempo massimo di 60 giorni dalla richiesta, comporta la restituzione della pratica, archiviandone una copia.
- c) restituisce con esito rigetto, nel caso di esito negativo della verifica sui progetti, la pratica, archiviandone una copia. In tal caso potrà essere presentata una nuova istanza completa che dovrà essere corredata di nuova ricevuta di versamento della tariffa per la successiva istruttoria.

Il comma 11 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

Ai fini del rispetto di quanto indicato dall'art. 65 comma 1 del DPR 380/2001 il costruttore, prima della data di inizio lavori, deve inviare allo Sportello Unico, che provvede a trasmetterne una copia cartacea e copia digitale in formato pdf al competente Servizio Tecnico Regionale, esplicita dichiarazione di accettazione degli elaborati esecutivi dell'opera per la quale è già stata rilasciata autorizzazione.

Il comma 12 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

Il Committente o il R.U.P. e il Direttore dei Lavori, prima di dare inizio ai lavori autorizzati devono verificare la presenza della dichiarazione del costruttore di cui al precedente comma 11 e devono comunicare la data di inizio lavori allo Sportello Unico, che ne provvede a trasmetterne copia cartacea e digitale in formato pdf al competente Servizio Tecnico Regionale.

Il comma 13 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

In caso di inizio dei lavori senza aver ottemperato a quanto stabilito al comma 11, il Servizio Tecnico Regionale ne provvederà la sospensione ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 380/2001.

Dopo il comma 13 dell'art. 4 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene aggiunto il seguente comma:

13bis. Alla denuncia, deve essere allegato l'atto di nomina del Collaudatore e la sua dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredata dalla certificazione attestante le condizioni di cui all'art. 10 comma 1, anche in copia digitale in formato pdf. La copia digitale di tali documenti deve essere allegata al sistema

informatico tramite la compilazione ad opera del progettista responsabile delle strutture di cui al punto f del comma 3.

ART. 4
(Modifiche all'art. 5)

Il comma 1 dell'art. 5 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

- Il SIERC registra i dati relativi a:
 - opere denunciate;
 - opere autorizzate, con gli estremi dell'autorizzazione;
 - comunicazioni indicate ai commi 11, 12 e 13 bis dell'art. 4 del presente regolamento;
 - relazioni a struttura ultimata;
 - certificati di Collaudo statico;
 - certificati di Idoneità statica;
 - circostanze significative verificatesi durante l'esecuzione delle opere.

Il comma 2 dell'art. 5 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

2. Il Servizio Tecnico Regionale ha cura di inserire nel SIERC:

- gli estremi di deposito della Relazione a struttura ultimata e la relazione stessa;
- gli estremi di deposito del Certificato di Collaudo statico, il certificato e la relazione di collaudo.

ART. 5
(Modifiche all'art. 6)

Al primo periodo del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, le parole "consegnato al Servizio Tecnico Regionale" sono sostituite dalle parole "consegnato allo Sportello Unico"

Il comma 3 dell'art. 6 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

3. Nel caso in cui si debbano introdurre varianti in corso d'opera il progettista strutturale richiede formalmente al Servizio Tecnico Regionale l'assenso ad eseguire modifiche per via telematica. Ricevuto l'assenso e modificati i dati del progetto originario, il progettista ottiene una nuova ricevuta telematica in sostituzione della precedente e procede secondo quanto stabilito all'art. 4 comma 5 e seguenti. Il SIERC mantiene il codice numerico identificativo del singolo progetto oggetto di variante ed indica il numero progressivo di variante.

Il comma 5 dell'art. 6 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene soppresso

ART. 6
(Modifiche all'art. 7)

Al secondo periodo del primo comma dell'art. 7, le parole "eseguite come di seguito" vengono sostituite da "inerenti a".

Al primo periodo del comma 3 dell'art. 7, la parola "comunque" viene sostituita dalla frase "in ogni caso".

Il comma 5 dell'art. 7 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 comma 9 avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa dallo Sportello Unico, per come previsto dal comma 7 dell'art. 4, al competente Servizio Tecnico Regionale. Tale termine è fissato in 40 giorni nel caso di procedura d'urgenza. I termini di cui sopra, nel caso di richiesta di integrazione, che il Servizio Tecnico Regionale può richiedere una sola volta, saranno di 30 giorni (ridotti a 20 giorni nel caso di procedura d'urgenza), decorrenti dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse.

Il comma 6 dell'art. 7 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

6. I progetti per i quali è richiesta approvazione in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 sono oggetto di verifica sostanziale, e dovranno pervenire, sempre attraverso lo Sportello Unico, in quattro copie. Il progetto dovrà contenere, tra l'altro, esplicita dichiarazione del progettista attestante la conformità delle opere già realizzate con gli elaborati progettuali nonché la certificazione delle prove sui materiali strutturali esistenti.

In caso di verifica con esito positivo è rilasciata "autorizzazione in sanatoria". La suddetta autorizzazione in sanatoria, con allegata copia degli elaborati di progetto vidimati dal Servizio Tecnico Regionale viene trasmessa allo Sportello Unico. All'Autorità Giudiziaria viene trasmessa, per conoscenza, copia dell'autorizzazione. Delle due copie del progetto, che restano agli atti del Servizio Tecnico regionale, una resta a disposizione dell'autorità giudiziaria qualora ne richieda l'acquisizione.

Nel caso in cui la richiesta di approvazione in sanatoria venga rigettata, il Servizio Tecnico regionale ne darà comunicazione, oltre che allo Sportello Unico, anche all'Autorità Giudiziaria unitamente ad una copia degli elaborati progettuali.

ART. 7

(Modifiche all'art. 8)

Il comma 1 dell'art. 8 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

1. Laddove, a seguito di segnalazioni di privati o di Amministrazioni/Enti o di Organi giurisdizionali, si renda necessario, a tutela della pubblica e privata incolumità, procedere a verifiche sulla corrispondenza tra le opere già realizzate o in corso di realizzazione e le autorizzazioni concesse, nonché sulla loro rispondenza alle norme di legge e di regolamento in materia di costruzioni in zona sismica, il Servizio Tecnico Regionale, acquisisce preliminarmente, e con l'urgenza del caso, gli esiti delle attività di controllo nonché gli eventuali provvedimenti adottati dalle Amministrazioni Comunali.

Il comma 2 dell'art. 8 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

2. Il Servizio Tecnico Regionale, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità d'ufficio e qualora siano presenti motivi di urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, può procedere ad ulteriori verifiche in corso d'opera, nonché ad accertamenti da effettuarsi in situ, secondo quanto previsto dal successivo comma 3. Le verifiche su opere in corso e su quelle ultimate, devono accertare la corrispondenza tra il progetto autorizzato e le opere realizzate. Le verifiche e gli accertamenti in situ, per i quali è data preventiva e tempestiva comunicazione obbligatoria della data della visita, almeno 7 giorni prima salvo motivo di somma urgenza, alla ditta intestataria ed al Direttore dei Lavori, sono svolte congiuntamente a componenti dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o del Corpo dei Vigili Urbani Comunale e riguardano l'accertamento dello stato delle opere oggetto di autorizzazione al momento della verifica. Il Direttore dei Lavori e la ditta intestataria devono essere informati dal Servizio Tecnico Regionale sull'esito di eventuali accertamenti effettuati anche in loro assenza.

Il comma 4 dell'art. 8 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

4. Per le opere disciplinate dal D.P.R. 380/2001 – Parte II – Capo II o dalla legge 1086/1971, per le quali è stato comunicato la fine degli stessi o è stata presentata la relazione a struttura ultimata, il Servizio Tecnico Regionale competente per territorio effettua, con scadenza semestrale, un monitoraggio al fine di accertare l'avvenuta ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 65 comma 6 e 67 comma 5 del DPR 380/2001, (artt. 6 e 7 della legge 1086/1971) e dal D.M. 14.01.2008, informandone, in caso di inosservanza, l'Autorità Giudiziaria e il Comune sul cui territorio insistono le opere, per i provvedimenti di competenza.

La numerazione dei comma 6 e 7 dell'art. 8 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene rettificata, rispettivamente, in comma 5 e 6 mantenendo il testo riportato.

ART. 8
(Modifiche all'art. 9)

Il comma 1 dell'art. 9 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

1. La relazione a struttura ultimata, redatta con i contenuti, nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 65 del DPR 380/2001 (art. 6 della legge 1086/1971), dalle NTC08 e dalla Circolare C.S.LL.PP. 617/2009, deve indicare anche gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Tecnico Regionale ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/2001 e deve essere depositata dal Direttore dei Lavori, presso lo Sportello Unico, in triplice copia cartacea e copia in formato digitale in formato pdf.

Dopo il comma 1 dell'art. 9 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, vengono aggiunti i seguenti comma:

1bis Lo Sportello Unico restituisce una copia della relazione con l'attestazione di avvenuto deposito e provvede a trasmetterne altra copia, anche in copia digitale formato pdf, al Servizio Tecnico Regionale competente per territorio.

1ter Il Servizio Tecnico Regionale provvede a registrare gli estremi della relazione a struttura ultimata nel sistema informatico, così come previsto all'art. 5 comma 2 del presente regolamento.

ART. 9
(Modifiche all'art. 10)

Il comma 2 dell'art. 10 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

2. Per opere non disciplinate dal Codice degli Appalti pubblici e dai Regolamenti connessi, quando la figura del Committente e del Costruttore coincidono, è fatto obbligo al Costruttore di richiedere al competente Ordine professionale provinciale, la nomina di una terna di professionisti fra i quali scegliere il collaudatore.

Il comma 3 dell'art. 10 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene così sostituito:

3. Ad avvenuta ultimazione dell'intervento, il collaudatore redige il certificato di collaudo statico e lo trasmette, in triplice copia cartacea, nonché in copia digitale formato pdf, al Servizio Tecnico Regionale competente, che provvede ad attestarne il deposito e registrarne gli estremi nel sistema informatico, così come previsto all'art. 5 comma 2 del presente regolamento. Contestualmente il collaudatore dà comunicazione dell'avvenuto collaudo allo Sportello Unico. Una copia dell'attestato di deposito viene restituito dal Servizio Tecnico Regionale al collaudatore e altra copia allo Sportello Unico.

Dopo il comma 3 dell'art. 10 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene aggiunto il seguente comma:

3bis Nel caso in cui il Servizio Tecnico Regionale rilevi delle gravi carenze o incongruenze ne darà segnalazione all'Amministrazione Comunale competente per territorio, all'Ordine Professionale di appartenenza del Collaudatore e, laddove si rilevino profili di rilevanza penale, alla Autorità Giudiziaria.

ART. 10
(Inserimento art. 10 Bis)

Dopo l'art. 9 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene inserito l'articolo sotto riportato:

ART. 10 Bis***DICHIARAZIONE FINE LAVORI INTERVENTI "LOCALI"***

Nel caso di intervento definito quale "locale" ai sensi dei punti 8.4 e 8.4.3 delle NTC2008 e della Circolare C.S.LL.PP. 617/2009, il Direttore dei lavori, entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori, deve trasmettere allo Sportello Unico, relazione attestante la fine e la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

Copia, anche digitale in formato pdf, della stessa relazione sarà trasmessa dallo Sportello Unico al competente Servizio Tecnico Regionale.

ART. 11

(Modifiche all'art. 12)

Dopo l'ultimo punto del comma 1 dell'art. 12 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene inserito il seguente punto:

ALLEGATO 5 - Schema tipo titolazione progetto.

ART. 12

(Modifiche all'art. 13)

Il primo comma dell'art. 13 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, l'art. 13 viene così sostituito:

Le Amministrazioni Comunali, potranno, motivatamente e per un periodo massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, chiedere all'Amministrazione Regionale che la denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 4, gli adempimenti di cui agli articoli 9 e 10, nonché gli altri atti amministrativi a ciò connessi e disciplinati dal presente regolamento, possano essere trasmessi direttamente al competente Servizio Tecnico Regionale.

ART. 13

(Inserimento art. 13 Bis)

Dopo l'art. 13 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene inserito l'articolo sotto riportato:

ART. 13 Bis

***NORME TRANSITORIE AI SENSI DELL'ART. 17
DELLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 19/10/2009 s.m.i.***

Gli articoli dal numero 14 al numero 18 del presente regolamento disciplinano quanto previsto dall'art. 17 comma 2 della Legge Regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m.i. e avranno valore per un periodo di mesi diciotto dalla data del 1 luglio 2012.

ART. 14

(Modifiche all'art. 14)

Il terzo punto del primo comma dell'art. 14 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7 viene così sostituito:

- le nuove costruzioni e gli interventi di adeguamento, per come disciplinati da D.M.14.01.2008 e Circolare del C.S.LL.PP. n. 617/2009, riferiti ad opere che abbiano altezza complessiva¹ dal suolo superiore a ml.11,00 oppure volume complessivo² superiore a mc. 3.000.

Dopo il primo comma dell'art. 14 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7 vengono aggiunti i seguenti comma:

1bis Per gli interventi di sopraelevazione, limitatamente a quelli rientranti nei punti precedenti, l'autorizzazione rilasciata vale, a tutti gli effetti, anche quale certificazione ai sensi del comma 2 dell'art. 90 del D.P.R. 380/2001. Al riguardo, al progetto deve essere allegata apposita relazione, redatta dal progettista strutturale (corredata dalle certificazioni delle prove sui materiali strutturali esistenti), dalla quale si evinca la "sopraelevabilità" dell'edificio e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico, con la specifica indicazione della necessità di eseguire interventi strutturali sulla stessa; in tale caso, la relazione dovrà esplicitare, nel dettaglio, la tipologia e le caratteristiche degli interventi previsti.

1ter Le opere in sanatoria devono essere verificate con l'utilizzo delle NTC 2008 e Circolare del C.S.LL.PP. n. 617/2009

ART. 15

(Modifiche all'art. 16)

Al primo comma dell'art. 16 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, le parole "al competente servizio tecnico regionale" vengono abrogate.

ART. 16

(Modifiche all'art. 17)

Nel primo comma dell'art. 17 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, la frase "ad istruttoria formale che accerti la sola presenza" viene sostituita dalla frase "a verifica formale che accerti esclusivamente la presenza".

Dopo il primo comma vengono aggiunti i seguenti comma:

1bis. Per gli interventi di sopraelevazione, limitatamente a quelli richiamati nel comma 1, la certificazione ai sensi del comma 2 dell'art. 90 del D.P.R. 380/2001 è sostituita da apposita relazione allegata al progetto, redatta dal progettista strutturale (corredata dalle certificazioni delle prove sui materiali strutturali esistenti), che certifichi la "sopraelevabilità" dell'edificio e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico, con la specifica indicazione della necessità di eseguire interventi strutturali sulla stessa; in tale caso, la relazione dovrà esplicitare, nel dettaglio, la tipologia e le caratteristiche degli interventi previsti.

1ter. L'attestato di avvenuta verifica, per come specificata al comma 1, avviene entro 40 giorni dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa dallo Sportello Unico, per come previsto dal comma 7 dell'art. 4, al competente Servizio Tecnico Regionale. Tale termine è fissato in 30 giorni nel caso di procedura d'urgenza.

I termini di cui sopra, nel caso di richiesta di integrazione, che il Servizio Tecnico Regionale può richiedere una sola volta, saranno di 20 giorni (ridotti a 15 giorni nel caso di procedura d'urgenza), decorrenti dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse.

ART. 17

(Modifiche all'art. 18)

Dopo il secondo periodo del primo comma dell'art. 18 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7, viene aggiunto il seguente periodo:

L'esito del sorteggi dovrà essere comunicato, entro 15 giorni, agli interessati (committente, progettista e direttore dei lavori).

ART. 18

(Abrogazione dell'art. 19)

L'art. 19 del Regolamento Regionale 28 giugno 2012 n° 7 è abrogato

ART. 19

(Modifiche all'art. 1 dell'allegato 1 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

Nell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 1 dell'Allegato 1 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, la frase "ad interventi di adeguamento (art. 5), ad interventi di miglioramento, " è sostituita dalla frase "ad interventi di adeguamento e miglioramento (art. 5), ad "

ART. 20

(Modifiche all'art. 5 dell'allegato 1 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

Nel titolo dell'art. 5 dell'Allegato 1 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, le parole "DI STRUTTURA ESISTENTE" sono sostituite da "E MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI".

Nel primo periodo del secondo comma dell'art. 5 dell'Allegato 1 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, le parole "presso il Servizio Tecnico Regionale" sono sostituite dalle parole "di cui all'art. 1 comma 1 ".

Nel secondo periodo del secondo comma dell'art. 5 dell'Allegato 1 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, le parole "presso gli uffici del Servizio Tecnico Regionale" sono abrogate.

ART. 21

(Inserimento dell'art. 5Bis all'allegato 1 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

Dopo l'art. 5 dell'Allegato 1 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene inserito l'articolo sotto riportato:

ART. 5Bis**RIPARAZIONI ED INTERVENTI LOCALI DI STRUTTURE ESISTENTI**

La pratica relativa alle riparazioni e agli interventi locali deve contenere, per le parti interessate (direttamente o indirettamente) dall'intervento, gli elaborati e le relazioni di calcolo di cui art. 4 del presente allegato.

ART. 22

(Modifiche all'art. 1 dell'allegato 2 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012)

Nel primo periodo del primo comma dell'articolo 1 dell'allegato 2 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, le parole "presso il Servizio Tecnico Regionale" sono sostituite dalle parole "con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento".

ART. 23

(Modifiche all'art. 5 dell'allegato 2 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012)

Dopo il punto c) del comma 2 dell'articolo 5 dell'allegato 2 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene aggiunto il seguente punto:

cbis) ad allegare specifica relazione di analisi della struttura esistente (corredata dalle certificazioni delle prove sui materiali delle strutturali esistenti).

ART. 24

(Modifiche all'art. 6 dell'allegato 3 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 6 dell'Allegato 3 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012 viene così sostituito:

Il livello di analisi richiesto per le opere appartenenti alla classe d'uso III e IV va effettuato mediante Analisi Specifica, qualora prevista dalle NTC08 e per come descritta dall'art. 3 del presente allegato.

ART. 25

(Sostituzione dell'art. 3 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

L'art. 3 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene così sostituito:

ART. 3

ANALISI DI AMPLIFICAZIONE

Si definiscono i seguenti livelli:

1. **PRIMO LIVELLO:** Livello 1 (o zonazione generale), redatto secondo le modalità definite negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" dalla Commissione Tecnica di cui all'art.5 commi 7 e 8 dell'OPCM 3907/2010 e approvati dalla Regione Calabria con DGR n. 64 del 27.02.2011, è di competenza degli enti locali.
2. **SECONDO LIVELLO:** tutti gli Strumenti attuativi devono prevedere l'analisi di amplificazione, utilizzando un secondo livello di analisi (o zonazione di dettaglio). Il secondo livello è di competenza dell'autorità che predispone il piano territoriale e deve considerare tutte le aree individuate nel primo livello e che ricadono nell'area di analisi. Il secondo livello necessita di dati che definiscano le caratteristiche dei terreni, in conformità a quanto definito negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica". Sono da utilizzare misurazioni dirette, correlazioni empiriche od entrambe. Le misure dirette sono comunque sempre preferibili. La zonazione di dettaglio individua con precisione le aree che posso amplificare la sollecitazione sismica, restituisce una valutazione quantitativa di tale amplificazione e dà indicazioni sulla necessità e sul tipo di analisi che deve essere svolta al terzo livello.
3. **TERZO LIVELLO:** Il terzo livello (o zonazione rigorosa) serve a valutare quantitativamente l'amplificazione stratigrafica e topografica facendo uso di misurazioni dirette. Il tipo, qualità e quantità di dati sono commisurati al metodo utilizzato. Le metodologie utilizzate per l'ottenimento dei dati devono essere conformi agli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica", approvati con DGR n. 64 del 27.02.2011. Qualora già il secondo livello di analisi identifichi la presenza di effetti bidimensionali o tridimensionali, è compito dell'autorità che predispone il piano territoriale eseguire la zonazione rigorosa.

ART. 26

(Abrogazione dell'art. 3 con titolo ANALISI SPECIFICHE dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

L'art. 3 con titolo ANALISI SPECIFICHE dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012 viene abrogato

ART. 27

(Sostituzione dell'art. 4 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

L'art. 4 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene così sostituito:

ART. 4

AMPLIFICAZIONE - RISULTATI ATTESI

1. I risultati attesi dai differenti livelli di analisi sono:

- a) **PRIMO LIVELLO** (o zonazione generale): mappe che riportano la valutazione qualitativa dell'amplificazione (microzone omogenee), compresa l'individuazione delle aree dove l'amplificazione non si dovrebbe verificare;

- b) **SECONDO LIVELLO** (o zonazione di dettaglio): mappe che riportano diversi gradi di amplificazione e indicazioni sulla presenza di effetti bi- o tri- dimensionali;
 - c) **TERZO LIVELLO** (o zonazione rigorosa): spettri di risposta elastica per l'area in oggetto.
2. Dati, metodi e risultati devono essere esaurientemente esposti nella relazione geologica - geomorfologica redatta ai sensi dell'Art. 20 comma 4 della L.R. 19/02 e delle relative Linee Guida (parte II – Scheda tecnica II), nonché agli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”. Gli stessi saranno trasmessi tramite Sistema Informatico TErritoriale della Regione Calabria (SI – TERC).

ART. 28

(Sostituzione dell'art. 5 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

L'art. 5 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene così sostituito:

ART. 5

ANALISI DI INSTABILITÀ DEI PENDII

Si definiscono i seguenti livelli:

1. **PRIMO LIVELLO:** Il primo livello è di competenza degli enti locali. Tale livello prevede l'analisi a larga scala e utilizza dati di letteratura o di immediata reperibilità. Lo scopo di questa analisi è di individuare cautelativamente le aree in cui potenzialmente potrebbero attivarsi fenomeni di instabilità dei pendii. I risultati ottenuti vengono periodicamente aggiornati e verificati in considerazione delle nuove conoscenze derivanti da nuove analisi o da analisi più approfondite.
2. **SECONDO LIVELLO:** Ogni nuovo Piano Strutturale Comunale, modifica a Piano Strutturale Comunale esistente, nuovo piano territoriale, modifica a piano territoriale esistente e loro strumenti attuativi deve prevedere la valutazione dell'instabilità dei pendii utilizzando un secondo livello di analisi. Il secondo livello è di competenza dell'autorità che predispone il piano territoriale e deve considerare tutte le aree individuate nel primo livello e che ricadono nell'area di analisi. L'obiettivo del secondo livello è il riconoscimento delle aree che per le caratteristiche morfologiche e litologiche potrebbero destabilizzarsi a seguito di un evento sismico. Per eseguire questa analisi si dovrà far riferimento a quanto definito dagli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”.

ART. 29

(Sostituzione dell'art. 6 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

L'art. 6 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene così sostituito:

ART. 6

INSTABILITÀ DEI PENDII - RISULTATI ATTESI

1. I risultati attesi dai differenti livelli di analisi sono:
 - a) **PRIMO LIVELLO:** Mappe a scala comunale che riportano i dissesti attivi e quiescenti, nonché la valutazione qualitativa della suscettibilità al franamento;
 - b) **SECONDO LIVELLO:** Mappe alla scala dell'area in esame che riportano un'indicazione del numero e della tipologia di frane attive e quiescenti nonché la valutazione quantitativa, della suscettibilità al franamento.
2. Dati, metodi e risultati devono essere esaurientemente esposti nella relazione geomorfologica redatta ai sensi dell'Art. 20 comma 4 della L.R. 19/02 e delle relative Linee Guida (parte II – Scheda tecnica II). Gli stessi andranno inseriti nel Sistema Informatico TErritoriale della Regione Calabria (SI-TERC).

ART. 30

(Sostituzione dell'art. 7 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

L'art. 7 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene così sostituito:

ART. 7**ANALISI DI LIQUEFAZIONE**

Si definiscono i seguenti livelli:

1. **PRIMO LIVELLO:** Il primo livello è di competenza degli enti locali. Tale livello prevede l'analisi a larga scala e utilizza dati di letteratura o di immediata reperibilità. Lo scopo di questa analisi è di individuare cautelativamente le aree che potrebbero essere interessate da fenomeni di liquefazione. I risultati ottenuti vengono periodicamente aggiornati e verificati in considerazione delle nuove conoscenze derivanti da nuove analisi o da analisi più approfondite.
2. **SECONDO LIVELLO:** Ogni nuovo Piano Strutturale Comunale, modifica a Piano Strutturale Comunale esistente, nuovo piano territoriale, modifica a piano territoriale esistente e loro strumenti attuativi deve prevedere l'analisi per la valutazione della liquefazione utilizzando un secondo livello di analisi. Il secondo livello è di competenza dell'autorità che predispone il piano territoriale e deve considerare tutte le aree individuate nel primo livello e che ricadono nell'area di analisi. Il secondo livello approfondisce il livello precedente aggiornando l'analisi con dati già esistenti e più puntuali rispetto a quelli utilizzati nel primo livello, individua con precisione le aree che possono essere soggette a liquefazione. Per eseguire questa analisi si dovrà far riferimento a quanto definito dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica".

ART. 31

(Sostituzione dell'art. 8 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

L'art. 8 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, viene così sostituito:

ART. 8**LIQUEFAZIONE - RISULTATI ATTESI**

1. I risultati attesi dai differenti livelli di analisi sono:
 - a) **PRIMO LIVELLO:** Mappe a scala comunale che riportano in quali aree si potrebbe avere liquefazione;
 - b) **SECONDO LIVELLO:** Mappe alla scala dell'area in esame che riportano il potenziale di liquefazione.
2. Dati, metodi e risultati devono essere esaurientemente esposti nella relazione geomorfologica redatta ai sensi dell'Art. 20 comma 4 della L.R. 19/02 e delle relative Linee Guida (parte II – Scheda tecnica II). Gli stessi andranno inseriti nel Sistema Informatico Territoriale della Regione Calabria (SI – TERC)..

ART. 32

(Inserimento dell'art. 8Bis dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n°7 del 28 giugno 2012)

Dopo l'art. 8 dell'allegato 4 al Regolamento Regionale n° 7 del 28 giugno 2012, vengono aggiunti i seguenti articolo:

ART. 8 Bis**ANALISI DI CEDIMENTI DIFFERENZIALI E PRESENZA DI FAGLIE**

Si definiscono i seguenti livelli:

1. **PRIMO LIVELLO:** Il primo livello è di competenza degli enti locali. Tale livello prevede l'analisi a larga scala e utilizza dati di letteratura o di immediata reperibilità, come descritto in dettaglio nelle LGMS – DPC e LGMS - RC. Lo scopo di questa analisi è di individuare cautelativamente le aree che potrebbero essere interessate da deformazioni permanenti causate da faglie attive e capaci. I risultati ottenuti vengono periodicamente aggiornati e verificati in considerazione delle nuove conoscenze derivanti da nuove analisi o da analisi più approfondite.
2. **SECONDO LIVELLO:** Ogni nuovo Piano Strutturale Comunale, modifica a Piano Strutturale Comunale esistente, nuovo piano territoriale, modifica a piano territoriale esistente e loro strumenti attuativi deve prevedere l'analisi per la valutazione delle deformazioni permanenti causate da cedimenti differenziali o da faglie attive e capaci. Il secondo livello è di competenza dell'autorità che predispone il piano territoriale e deve considerare tutte le aree individuate nel primo livello e che ricadono nell'area di analisi. Il secondo livello approfondisce il livello precedente con rilevamenti e prove in sito secondo quanto definito dagli *“Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”*.

ART. 8 Ter

CEDIMENTI DIFFERENZIALI E PRESENZA DI FAGLIE – RISULTATI ATTESI

1. I risultati attesi dai differenti livelli di analisi sono:
 - a) **PRIMO LIVELLO:** Mappe a scala comunale che riportano le aree interessate da cedimenti differenziali e/o dalla presenza di faglie attive e capaci;
 - b) **SECONDO LIVELLO:** Mappe alla scala dell'area in esame che riportano le aree interessate da cedimenti differenziali e/o dalla presenza di faglie attive e capaci.
2. Dati, metodi e risultati devono essere esaurientemente esposti nella relazione geomorfologica redatta ai sensi dell'Art. 20 comma 4 della L.R. 19/02 e delle relative Linee Guida (parte II – Scheda tecnica II). Gli stessi andranno inseriti nel Sistema Informatico Territoriale della Regione Calabria (SI – TERC).

ART. 8 Quater

DEPOSITO DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI SITO MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO

1. La Regione Calabria è dotata di un sistema per l'informatizzazione delle mappe di microzonazione sismica e dei dati raccolti durante le indagini descritte nel presente allegato. Tale sistema è georeferenziato e conforme agli Standard di Rappresentazione e Archiviazione Informatica per il supporto e monitoraggio degli studi di Microzonazione Sismica (articolo 5, comma 7 dell'OPCM 13 novembre 2010, n. 3907).
2. I risultati e i dati delle analisi di microzonazione vengono inseriti nel sistema informatico Territoriale della Regione Calabria (SI – TERC). Il formato dei dati deve essere conforme alle linee guida per la microzonazione dalla Regione Calabria.

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Norma Regolamentare della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

REGOLAMENTO REGIONALE 19 marzo 2013, n. 3

Regolamento Regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche.

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la composizione e le funzioni delle strutture ausiliarie, assimilate e le segreterie tecniche.

Art. 2 - Composizione e Funzioni

1. Le strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della struttura ausiliaria afferente all'Avvocatura regionale, sono individuate nel prospetto che, distinto sotto la lettera A), si allega al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Le strutture assimilate alle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta Regionale, sono individuate nel prospetto che, distinto sotto la lettera B), si allega al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Le Segreterie Tecniche finanziate con Fondi comunitari e statali, sono individuate nel prospetto che, distinto sotto la lettera C), si allega al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Modalità di conferimento e revoca

1. Gli incarichi di responsabile/componente/collaboratore professionale conducente delle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta Regionale, della struttura ausiliaria afferente all'Avvocatura regionale e delle strutture assimilate alle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta Regionale sono conferiti e revocati, su richiesta del Dirigente apicale della struttura interessata, con provvedimento del dirigente del Settore "Giuridico" del Dipartimento "Organizzazione e Personale", previa attestazione, per i provvedimenti di conferimento dell'incarico, a cura del dirigente del Settore "Economico" del medesimo Dipartimento "Organizzazione e Personale", del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo unico della L.R. n. 40/2012.
2. Gli incarichi di componente delle Segreterie Tecniche finanziate con Fondi comunitari e statali sono conferiti e revocati, previa attestazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo unico della L.R. n. 40/2012, con provvedimento dell'Autorità competente secondo quanto previsto dai Regolamenti Comunitari e dalle deliberazioni di riferimento.

Art. 4 - Modalità di riduzione della spesa

1. La riduzione di spesa del 3%, su base annuale, deve essere assicurata, con riferimento a ciascuna struttura, in misura proporzionale tra tutti gli appartenenti alle strutture, computando separatamente e rispettivamente:
 - a) la spesa sostenuta per le strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta Regionale, per la struttura ausiliaria afferente all'Avvocatura regionale e per le strutture assimilate alle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta Regionale;
 - b) la spesa sostenuta per le Segreterie Tecniche finanziate con Fondi comunitari e statali.

Art. 5 - Disposizioni transitorie

1. Gli incarichi di responsabile/componente/collaboratore professionale conducente delle strutture ausiliarie o assimilate, conferiti sotto il vigore della precedente disciplina ed attualmente in essere, restano validi, salvo revoca, fino alla data stabilita nel provvedimento di conferimento.

Art. 6 - Disposizioni abrogative

1. Si abrogano nelle sole parti incompatibili con la presente regolamentazione, le deliberazioni, riguardanti l'istituzione e/o disciplina delle strutture ausiliarie o assimilate qui riportate:
 - n. 608 del 17 luglio 2002 avente ad oggetto *"Integrazione delibera di Giunta Regionale n. 47 del 15.01.2001"*;
 - n. 762 del 13 settembre 2005 *"Costituzione Struttura speciale presso la delegazione di Roma e presso il Dipartimento politiche dell'Ambiente"*;
 - n. 7 del 16 gennaio 2006 *"Costituzione di strutture con compiti programmatori e doperativi per le situazioni di crisi socio-economiche ed occupazionali"*;
 - n. 6 del 5 gennaio 2007 *"Riassegnazione Dirigenti a tempo determinato. Modifiche alla struttura"*;
 - n. 25 del 29 gennaio 2009 *"Riorganizzazione degli uffici di Roma"*;
 - n. 521 del 12 luglio 2010 *"Modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della Giunta regionale"*;
 - n. 680 del 19 ottobre 2010 *"Conferma Struttura di supporto dell'U.O.A. "Relazioni Internazionali, Politiche Euromediterranee"*.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 Marzo 2013

Scopelliti

Regione Calabria - All. A) al "Regolamento Regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche"

Composizione e funzioni delle strutture ausiliarie

DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE E AVVOCATURA REGIONALE

Composizione

- n. 1 responsabile amministrativo della struttura;
- n. 2 componenti;
- n. 1 collaboratore professionale conducente dipartimentale/esecutore tecnico.

Il responsabile amministrativo o uno dei due componenti della struttura ausiliaria può essere scelto tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, i restanti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale.

Il dipendente delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, utilizzato temporaneamente in posizione di comando, non occupa un posto della dotazione organica della Giunta Regionale.

Il responsabile amministrativo/componente rimane "incardinato" presso il Settore/Servizio di appartenenza ed è assegnato funzionalmente e temporaneamente alla struttura.

Funzioni

- Collaborazione con il Dirigente Generale/Dirigente dell'Avvocatura, per lo svolgimento delle attività rientranti nella sua competenza;
- Espletamento dei servizi di segreteria e di supporto tecnico e operativo;
- Coordinamento delle attività istruttorie di competenza del Dirigente Generale/Dirigente dell'Avvocatura e delle altre strutture afferenti alla Direzione Generale;
- Assistenza al Dirigente Generale nell'unitarietà d'azione del Dipartimento, collaborando direttamente con i dirigenti dell'articolazione amministrativa (id est, Dipartimento/Avvocatura);
- Relazioni con il pubblico e le istituzioni;
- Smistamento della corrispondenza ai settori afferenti al Dipartimento;
- Adempimenti propedeutici e conseguenti ai compiti di cui ai punti precedenti.

Il responsabile amministrativo della struttura sovrintende e coordina l'attività della struttura anche con compiti di gestione delle presenze e dei permessi del personale componente la struttura.

Il collaboratore professionale conducente dipartimentale/esecutore tecnico rimane "incardinato" presso il Settore "Economato e Autoparco" ed è assegnato funzionalmente e temporaneamente alla struttura del Dipartimento/Avvocatura con compiti di supporto per le esigenze di collegamento con gli altri Dipartimenti e con le diverse istituzioni dislocate sul territorio, nonché per le esigenze delle attività di verifica e controllo, e per compiti di segreteria di varia natura.

Regione Calabria - All. B) al "Regolamento Regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche"**Compiti e funzioni delle strutture assimilate alle strutture ausiliarie****STAZIONE UNICA APPALTANTE**

Si rinvia, per quanto non espressamente, previsto alla Legge regionale del 7 dicembre 2007 n. 26 e al regolamento di organizzazione

Composizione

- n. 1 responsabile amministrativo della struttura;
- n. 2 componenti;
- n.1 collaboratore professionale conducente dipartimentale.

Il responsabile amministrativo o uno dei due componenti della struttura ausiliaria può essere scelto tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, i restanti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale.

Il dipendente delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, utilizzato temporaneamente in posizione di comando, non occupa un posto della dotazione organica della Giunta Regionale.

Il responsabile amministrativo/componente rimane "incardinato" presso il Settore/Servizio di appartenenza ed è assegnato funzionalmente e temporaneamente alla struttura.

Funzioni

- Collaborazione con il Dirigente Generale, per lo svolgimento delle attività rientranti nella sua competenza;
- Espletamento dei servizi di segreteria e di supporto tecnico e operativo;
- Coordinamento delle attività istruttorie di competenza del Dirigente Generale e delle altre strutture afferenti alla Direzione Generale;
- Assistenza al Dirigente Generale nell'unitarietà d'azione della Stazione Unica Appaltante, collaborando direttamente con i dirigenti dell'articolazione amministrativa (id est, Stazione Unica Appaltante);
- Relazioni con il pubblico e le istituzioni;
- Smistamento della corrispondenza ai settori afferenti alla Stazione Unica Appaltante;
- Adempimenti propedeutici e conseguenti ai compiti di cui ai punti precedenti.

Il responsabile amministrativo della struttura sovrintende e coordina l'attività della struttura, anche con compiti di gestione delle presenze e dei permessi del personale componente la struttura.

Il collaboratore professionale conducente dipartimentale rimane "incardinato" presso il Settore "Economato e Autoparco" ed è assegnato funzionalmente e temporaneamente alla struttura della Stazione Unica Appaltante con compiti di supporto per le esigenze di collegamento con gli altri Dipartimenti e con le diverse istituzioni dislocate sul territorio, nonché per le esigenze delle attività di verifica e controllo, e per compiti di segreteria di varia natura.

U.O.A. RIFORME E DECENTRAMENTO**Composizione**

- n. 1 responsabile amministrativo della struttura;
- n. 2 componenti.

Il responsabile amministrativo o uno dei due componenti della struttura ausiliaria può essere scelto tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, i restanti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale.

Il dipendente delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, utilizzato temporaneamente in posizione di comando, non occupa un posto della dotazione organica della Giunta Regionale.

Il responsabile amministrativo/componente rimane "incardinato" presso il Settore/Servizio di appartenenza ed è assegnato funzionalmente e temporaneamente alla struttura.

Funzioni

- Collaborazione con il Dirigente apicale, per lo svolgimento di attività rientranti nella sua competenza, secondo quanto previsto dalla Delibera di G.R. n.697 del 29.10.2010;
- Collaborazione con il Dirigente apicale, per lo svolgimento delle attività rientranti nella sua competenza;
- Espletamento dei servizi di segreteria e di supporto tecnico e operativo;
- Coordinamento delle attività istruttorie di competenza del Dirigente apicale;
- Relazioni con il pubblico e le istituzioni;
- Smistamento della corrispondenza all'articolazione amministrativa;
- Adempimenti propedeutici e conseguenti ai compiti di cui ai punti precedenti.

Il responsabile amministrativo della struttura sovrintende e coordina l'attività della struttura anche con compiti di gestione delle presenze e dei permessi del personale componente la struttura.

Regione Calabria - All. B) al "Regolamento Regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche"**COORDINAMENTO COMMISSIONI DELLE CONFERENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**
(PRESSO IL DIPARTIMENTO PRESIDENZA)**Composizione**

- n. 1 responsabile amministrativo della struttura;
- n. 2 componenti;
- n.1 collaboratore professionale conducente dipartimentale.

Il responsabile amministrativo o uno dei due componenti della struttura ausiliaria può essere scelto tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, i restanti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale.

Il dipendente delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, utilizzato temporaneamente in posizione di comando, non occupa un posto della dotazione organica della Giunta Regionale.

Il responsabile amministrativo/componente rimane "incardinato" presso il Settore/Servizio di appartenenza ed è assegnato funzionalmente e temporaneamente alla struttura.

Funzioni

- Assistenza tecnica al Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato, in ordine alle questioni ed ai provvedimenti posti all'ordine del giorno delle tre Conferenze: delle Regioni e delle Province Autonome, Stato-Regioni, Unificata;
- Raccordo e supporto ai responsabili dei Dipartimenti regionali interessati, per le iniziative riguardanti le materie in cui la Regione Calabria è coordinatrice interregionale, nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- Raccordo e supporto ai Dipartimenti regionali interessati, per la definizione della posizione della Regione nelle attività istruttorie delle tre conferenze;
- Supporto e raccordo con l'Ufficio Stampa del Presidente della Giunta, per la diffusione delle determinazioni assunte nelle citate Conferenze, quando è di particolare interesse o rilievo per la Regione, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso;
- Raccolta della documentazione trasmessa dalla segreteria delle tre Conferenze per la trasmissione ai componenti della Giunta e ai responsabili dei Dipartimenti interessati;
- Adempimenti propedeutici e conseguenti ai compiti di cui ai punti precedenti.

Il responsabile amministrativo della struttura sovrintende e coordina l'attività della struttura anche con compiti di gestione delle presenze e dei permessi del personale componente la struttura.

Il collaboratore professionale conducente dipartimentale rimane "incardinato" presso il Settore "Economato e Autoparco" ed è assegnato funzionalmente e temporaneamente alla struttura per le esigenze di collegamento esclusivamente del Presidente e del Vice Presidente con le diverse istituzioni dislocate sul territorio, per le esigenze delle attività di verifica e controllo, e per compiti di segreteria di varia natura.

TUTELA DEI CONSUMATORI
(PRESSO IL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE)**Composizione**

- n. 1 responsabile amministrativo della struttura;
- n. 3 componenti.

Il responsabile amministrativo della struttura e i componenti devono essere scelti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale.

Il responsabile amministrativo/componente rimane "incardinato" presso il Settore/Servizio di appartenenza ed è assegnato funzionalmente e temporaneamente alla struttura.

Funzioni

- Si rinvia al Regolamento Regionale n.4/2005

Il responsabile amministrativo della struttura sovrintende e coordina l'attività della struttura anche con compiti di gestione delle presenze e dei permessi del personale componente la struttura.

Regione Calabria - All. B) al "Regolamento Regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche"**SEGRETERIA TECNICA**
(PRESSO IL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE)**Composizione**

- n. 1 responsabile amministrativo della struttura;
- n. 2 componenti.

Il responsabile amministrativo della struttura e i componenti devono essere scelti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale.

Il responsabile amministrativo/componente rimane "incardinato" presso il Settore/Servizio di appartenenza ed è assegnato funzionalmente e temporaneamente alla struttura.

Funzioni

- Coordinamento complessivo delle azioni connesse alla realizzazione dei programmi nazionali e comunitari cofinanziati dal P.O. Calabria FESR, di seguito elencati:
 - APQ Infrastrutturazione per lo sviluppo locale e relativi atti integrativi, Sviluppo locale e relativi atti integrativi nonché APQ Energia;
 - Piano regionale per le infrastrutture produttive;
 - Documenti di Attuazione degli Assi 2 "Energia" e 7 "Sistemi produttivi";
 - Proposte di rimodulazione dei piani finanziari del POR FESR 2007-2013 e proposte di riprogrammazione finanziaria delle Delibere CIPE;
 - Bandi e avvisi lanciati nell'ambito dell'Asse 2 "Energia" del POR FESR 2007-2013.

Il responsabile amministrativo della struttura sovrintende e coordina l'attività della struttura anche con compiti di gestione delle presenze e dei permessi del personale componente la struttura.

OSSERVATORIO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
(PRESSO IL DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE)**Composizione**

- n. 3 componenti.

I componenti devono essere scelti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale e rimangono "incardinati" presso il Settore/Servizio di appartenenza e sono assegnati funzionalmente e temporaneamente alla struttura.

Funzioni

- Collaborazione con le attività dell'Osservatorio previste dalla Legge Regionale del 5 novembre 2009 n. 40

ECONOMATO-AUTOPARCO
(PRESSO IL DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE)**Composizione**

- n. 1 componente;
- n. 2 collaboratore professionale conducente dipartimentale di cui uno con funzioni di capo-officina.

Il componente deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale e rimane "incardinato" presso il Settore/Servizio di appartenenza ed è assegnato funzionalmente e temporaneamente alla struttura.

Funzioni

Il componente ha compiti di assistenza tecnica - operativa alle attività procedurali relative al Settore Econmato.

Il collaboratore professionale conducente dipartimentale rimane "incardinato" presso il Settore "Econmato e Autoparco" ed è assegnato funzionalmente e temporaneamente alla struttura del Dipartimento, con compiti di supporto per le esigenze di collegamento con gli altri Dipartimenti e con le diverse istituzioni dislocate sul territorio, nonché per le esigenze delle attività di verifica e controllo, e per compiti di segreteria di varia natura.

Il capo officina:

- nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile dell'U.O. Autoparco, individua le necessità manutentive dei mezzi assegnati all'autoparco e gli interventi necessari per consentirne l'efficienza;
- nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile dell'U.O. Autoparco, svolge compiti di coordinamento in merito alle presenze ed assenze dei collaboratori professionali conducenti dipartimentali e di quello assegnato alla struttura;
- assicura egli stesso il supporto all'attività per le esigenze di collegamento con le diverse istituzioni dislocate sul territorio e di supporto alle attività di verifica e controllo.

Regione Calabria - All. B) al "Regolamento Regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche"

UNITA' DI CRISI
(PRESSO IL DIPARTIMENTO LAVORO)

Composizione

- n. 1 responsabile amministrativo della struttura;

Il responsabile amministrativo della struttura deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale e rimane "incardinato" presso il Settore/Servizio di appartenenza ed è assegnato funzionalmente e temporaneamente alla struttura.

Funzioni

- Mappatura, monitoraggio e ricognizione preventiva dei casi di crisi aziendali occupazionali e territoriali;
- Predisposizione della selezione di situazioni prioritarie di possibile tensione;
- Raccolta di dati e informazioni presso enti, istituzioni e associazioni, in materia di andamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio demografico e socio economico;
- Proposizione delle opportune strategie di utilizzazione intersettoriale delle risorse disponibili;
- Formulazione delle proposte strategiche idonee a prevenire fasi acute di eventuali crisi, mediante l'utilizzazione degli strumenti di programmatori di medio e lungo periodo.

Regione Calabria - All. C) al "Regolamento Regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche"

Composizione e funzioni delle Segreterie Tecniche finanziate con Fondi Comunitari e Statali

SEGRETERIA TECNICA COMITATO DI SORVEGLIANZA
(DIPARTIMENTO LAVORO- ASSISTENZA TECNICA ADG FSE 2007-2013)

Composizione

- n. 12 componenti.

I componenti devono essere scelti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale.

Un componente incardinato presso il Settore "Economico" del Dipartimento "Organizzazione e Personale" provvede all'espletamento dell'iter relativo alle partite di giro e al caricamento mensile sul sistema informatizzato degli oneri del personale, afferente alle strutture delle Autorità di Gestione, di Certificazione, di Audit ai fini della certificazione della spesa.

Funzioni

- Vedi D.G.R. di riferimento ed atti conseguenti

SEGRETERIA TECNICA AUTORITA' DI GESTIONE
(DIPARTIMENTO LAVORO- POR CALABRIA FSE 2007-2013)

Composizione

- n. 13 componenti.

I componenti devono essere scelti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale.

Funzioni

- Vedi D.G.R. di riferimento ed atti conseguenti

SEGRETERIA TECNICA AUTORITA' DI AUDIT
(DIPARTIMENTO LAVORO E PROGRAMMAZIONE- POR CALABRIA FSE E FESR 2007-2013)

Composizione

- n. 3 componenti;
- n.1 collaboratore professionale conducente dell'Autorità di Audit.

I componenti ed il collaboratore professionale conducente devono essere scelti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale.

Il collaboratore professionale conducente dipartimentale rimane "incardinato" presso il Settore "Economato e Autoparco" ed è assegnato funzionalmente e temporaneamente alla struttura dell'Autorità, con compiti di supporto per le esigenze di collegamento con gli altri Dipartimenti e con le diverse istituzioni dislocate sul territorio, nonché per le esigenze delle attività di verifica e controllo, e per compiti di segreteria di varia natura.

Funzioni

- Vedi D.G.R. di riferimento ed atti conseguenti

SEGRETERIA TECNICA AUTORITA' DI GESTIONE
(DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE- ASSISTENZA TECNICA ADG FESR 2007-2013)

Composizione

- n. 10 componenti.

I componenti devono essere scelti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale.

Funzioni

- Vedi D.G.R. di riferimento ed atti conseguenti

SEGRETERIA TECNICA AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE
(DIPARTIMENTO BILANCIO E PATRIMONIO- POR CALABRIA FESR-FSE 2007-2013)

Composizione

- n. 1 responsabile amministrativo della struttura;
- n. 12 componenti.

I responsabile amministrativo della struttura ed i componenti devono essere scelti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale.

Regione Calabria - All. C) al "Regolamento Regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche"

Funzioni

- Vedi D.G.R. di riferimento ed atti conseguenti

Il responsabile amministrativo della struttura sovrintende e coordina l'attività della struttura anche con compiti di gestione delle presenze e dei permessi del personale componente la struttura.

SEGRETERIA COPERAZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
(DIPARTIMENTO PRESIDENZA- FESR 2007-2013)

Composizione

- n. 3 componenti.

I componenti devono essere scelti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale.

Funzioni

- Concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici di livello comunitario, sostenendo la cooperazione di tipo plurisettoriale:

- Transfrontaliero mediante iniziative economiche e sociali tra aree geografiche confinanti;
- Transnazionale, mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie tra almeno due Stati membri o con gruppi di Paesi terzi;
- Interregionale, attraverso lo scambio di esperienze tra le Regioni partner.

Collega, altresì, le attività di cooperazione a quelle d'internazionalizzazione dei sistemi produttivi calabresi, attraverso azioni di sistema volte a far conoscere e rafforzare la presenza del *made in Calabria* nel mondo.

SEGRETERIA PSR 2007-2013
(DIPARTIMENTO AGRICOLTURA)

Composizione

- n. 5 componenti.

I componenti devono essere scelti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale.

Funzioni

- Vedi D.G.R. di riferimento ed atti conseguenti

N.R.V.V.I.P.* E SEGRETERIA
(DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE)

Composizione del N.R.V.V.I.P.

- n. 8 componenti del NRVVIP.

I componenti devono essere scelti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale.

**Si rinvia alla Direttiva del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 ed ai successivi atti per le ulteriori determinazioni in merito alla composizione del NRVVIP*

Funzioni del N.R.V.V.I.P.

- Vedi D.G.R. di riferimento ed atti conseguenti

I componenti del NRVVIP, svolgono le attività di valutazione attribuite per legge o derivanti dai regolamenti e dagli atti di programmazione dei fondi strutturali.

Composizione della segreteria del N.R.V.V.I.P.

- n. 1 responsabile amministrativo della struttura;
- n. 2 componenti della segreteria;

Il responsabile amministrativo della struttura ed i componenti devono essere scelti tra i dipendenti di ruolo della Giunta Regionale.

Funzioni della segreteria del N.R.V.V.I.P.

- Vedi D.G.R. di riferimento ed atti conseguenti.

Il responsabile amministrativo/componente rimane "incardinato" presso il Settore/Servizio di appartenenza ed è assegnato funzionalmente e temporaneamente alla struttura.

Il responsabile amministrativo della struttura sovrintende e coordina l'attività della struttura anche con compiti di gestione delle presenze e dei permessi del personale componente la struttura.

I componenti della segreteria devono possedere specifiche competenze tecnico-amministrative adeguate alla gestione degli atti amministrativi e alla gestione dei data base e dei sistemi informatici del N.R.V.V.I.P.;

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.